

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.CAU.  
N. 03755/2018 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Quarta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 3755 del 2018, proposto da

Ivana Di Bernardo, rappresentata e difesa dall'avvocato Sergio Turturiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Armando Diaz, 11;

***nei confronti***

Maria Martoriello, Mariagabriella Consales non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

a) della graduatoria definitiva di merito del

concorso indetto con DDG n. 105 del 23.02.2016, per 1.604 posti per la Regione Campania, relativa alla classe di concorso EE00 - Scuola Primaria, allegata al decreto del Dirigente dell'Ufficio scolastico Regionale per la Campania prot.

miur.aoodrca.registro ufficiale (U). 0016227 del 18 luglio 2018 nella parte in cui la ricorrente è inserita in posizione 1708, con 67,7 punti totali, in luogo di 71,7 punti;

b) dell'elenco completo graduato di tutti i candidati idonei dell'USR CAMPANIA, concorso indetto con DDG n. 105 del 23.02.2016, relativa alla classe di concorso EE00 - Scuola Primaria, pubblicato in data 18.07.2018 dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, nella parte in cui la ricorrente è inserita in posizione 1708°, con punti totali 67,7 in luogo di 71,7; c) di ogni altro atto o provvedimento preordinato, collegato, connesso e/consequenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente, ivi compreso, per quanto di ragione, il verbale e/o i verbali della Commissione giudicatrice, di data e contenuto sconosciuti, afferenti la valutazione dei titoli presentati dalla ricorrente ai sensi dell'art. 6, comma 5, del predetto DDG 105 del 23.02.2016 in esito alla convocazione per lo svolgimento della prova orale fissata per il giorno 2.08.2017, pervenutale a mezzo email; d) se e per quanto dovesse occorre delle pregresse graduatorie allegate al decreto del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania prot. miur.aoodrca.registro ufficiale (U). 00012655 del 16.06.2017 ed al decreto del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania prot. MIUR Aoodrca registro ufficiale n. 0016062 del 02-08-2017, di rettifica in autotutela della graduatoria di merito precedentemente adottata (graduatoria nella quale la ricorrente non era inserita non avendo, alla data di adozione di detti decreti, ancora sostenuto le prove concorsuali) in quanto richiamate nel provvedimento sub a);

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del M.I.U.R.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2018 il dott. Luca Cestaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che parte ricorrente contesta il punteggio che le è attribuito per i titoli presentati nell'ambito del concorso per titoli ed esami per il reclutamento del personale docente nella scuola secondaria indetto con D.D.G. 105 del 2016 – classe di concorso EE00 Scuola primaria;

Dato atto che la ricorrente è stata inserita in graduatoria solo successivamente, a seguito di un contenzioso giurisdizionale, in data 18.07.2018;

Ritenuto, ad una prima delibazione tipica della fase cautelare e preso atto della mancata risposta dell'Amministrazione al reclamo presentato, che il ricorso appaia assistito da *fumus boni iuris* in ordine alla non corretta valutazione, da parte dell'Amministrazione, di alcuni dei titoli dichiarati, con grave nocumento della parte ricorrente ai fini della corretta collocazione nella graduatoria finale e dell'assegnazione della cattedra (in particolare, la parte ricorrente lamenta il mancato riconoscimento di ulteriori 3 punti, punteggio aggiuntivo che le consentirebbe di graduarsi in 1708<sup>a</sup> anziché in 1273<sup>a</sup> posizione della graduatoria – ex aequo con altri-);

Ritenuto che, ai fini di cui sopra, l'Amministrazione dovrà procedere ad una analitica rivalutazione dei titoli in contestazione;

Considerato che il Ministero intimato nulla ha prodotto in giudizio e che è necessario acquisire la scheda e il verbale recante la valutazione dei titoli fatti valere dalla parte ricorrente in sede concorsuale;

Considerato che parte ricorrente risulta aver notificato il gravame proposto ad alcuni soltanto dei controinteressati e che occorre integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti in capo ai quali l'approvazione delle graduatorie impugnate ha consolidato situazioni confliggenti di interesse protetto ed attuale, suscettibili di essere lese dall'eventuale accoglimento del predetto gravame;

Considerato che - in ragione dell'elevato numero dei controinteressati (da

individuarsi nei candidati che, in caso di accoglimento del ricorso, sarebbero superati in graduatoria dalla parte ricorrente) e delle rilevate difficoltà nell'acquisire i corretti indirizzi dei medesimi da parte del Ministero intimato - la notifica individuale può assumere i caratteri di particolare difficoltà ai sensi del combinato disposto degli artt. 41 co. 4 e 49 co. 3 c.p.a.;

Atteso che l'art. 52 del codice del processo amministrativo prevede che *“il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile”* e che quest'ultima disposizione stabilisce che *“il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, e anche per mezzo di telegramma collazionato con avviso di ricevimento quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità”*;

Ritenuto che - in ragione della complessità della procedura concorsuale in esame, caratterizzata da un considerevole numero di partecipanti e, quindi, di potenziali controinteressati, nonché dei costi, particolarmente ingenti in rapporto alla tipologia di contenzioso, della integrale pubblicazione del ricorso e dei nominativi dei controinteressati in Gazzetta Ufficiale - sussistano *“circostanze particolari”* per disporre che la notifica avvenga con *“modalità diverse”* da quelle ordinariamente stabilite dalla legge (v. i menzionati artt. 52 c.p.a. e 151 c.p.c.);

Considerato che al fine di rendere effettiva la probabilità di fatto di una reale cognizione del ricorso per i soggetti controinteressati non appare necessaria la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale dell'intero contenuto del ricorso, delle sue conclusioni e dei nominativi dei controinteressati;

Ritenuto, pertanto, che la pubblicazione del testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati possa essere effettuata esclusivamente sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte, mentre in Gazzetta Ufficiale ci si potrà limitare a pubblicare

informazioni di sintesi (in giurisprudenza, per soluzioni analoghe, v., tra le altre, Consiglio di Stato, sez. III, ord. n. 1926/2016; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, ordinanza n. 07680/2015 e sez. III bis n. 9506/2013; Consiglio di Stato, sez. V, decreto monocratico n. 5612/2014 nonché i numerosi precedenti di questa sezione); Ritenuto, perciò, di autorizzare - alternativamente alla notifica individuale - la notifica per pubblici proclami, secondo le modalità di seguito precisate:

- nella parte seconda della Gazzetta Ufficiale andranno inserite, a cura di parte ricorrente, le seguenti indicazioni: (I) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento; (II) il nome della parte ricorrente; (III) gli estremi del ricorso e del provvedimento impugnato; (IV) l'avviso che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del tribunale amministrativo regionale competente; (V) l'avviso che il testo integrale del ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati possono essere consultati sul sito internet dell'amministrazione competente; (VI) l'elenco nominativo dei controinteressati o, in alternativa, l'indicazione degli elementi della fattispecie che determina l'insorgenza del controinteresse con particolare riferimento all'oggetto del concorso (estremi del bando, tipologia dei posti messi a concorso, classe di concorso) e alle posizioni della graduatoria suscettibili di slittamento in caso di accoglimento del ricorso (ad es. *«i soggetti controinteressati ossia coloro che si sono classificati dalla posizione n. ... alla posizione n. ... nella graduatoria approvata con provvedimento n. ... del ... nell'ambito del concorso bandito con ... e relativo a posti di docente nella scuola ... per la classe di concorso ...»*);

- l'Amministrazione avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso e dell'elenco dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà

essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Quarta Sezione del TAR Campania individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;

- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;
- l'Amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso;
- la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l'elenco integrati dall'avviso;
- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, la Sezione ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dall'amministrazione medesima, in € 30,00 (euro trenta) per l'attività di pubblicazione del ricorso sul sito.

Le dette pubblicazioni dovranno avvenire, qualora parte ricorrente opti per questa ultima modalità di notificazione per pubblici proclami, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori 15 giorni;

Ritenuto, altresì, che, una volta integrato il contraddittorio nei termini indicati, la controversia possa essere definita nella sede di merito, rinviandosi all'uopo alla pubblica udienza del 20.03.2019, con condanna della parte resistente alle spese della presente fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta):

- ) accoglie l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato ai sensi e per gli

effetti di cui in motivazione;

- ) ordina al M.I.U.R. di depositare almeno 30 giorni prima dell'udienza di discussione la scheda e il verbale di valutazione dei titoli fatti valere dalla parte ricorrente in sede concorsuale;
- ) dispone l'integrazione del contraddittorio secondo quanto indicato in parte motiva;
- ) condanna l'Amministrazione al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente che liquida in euro 500,00;
- ) fissa per la continuazione della trattazione nel merito l'udienza pubblica del 20.03.2019.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Anna Pappalardo, Presidente

Ida Raiola, Consigliere

Luca Cestaro, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Luca Cestaro**

**IL PRESIDENTE**

**Anna Pappalardo**

**IL SEGRETARIO**